**SISMA BONUS - DETRAZIONE AL 50% PER INTERVENTI DI ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE**

**Di cosa si tratta**

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi riguardanti misure antisismiche realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

Il sisma bonus non è stato inserito nella Legge di Bilancio poiché non aveva bisogno di proroghe. La detrazione infatti già copre le spese sostenute tra gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. Lo sconto fiscale è dedicato alla messa in sicurezza degli immobili deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef (persone fisiche) sia dai soggetti passivi Ires (imprese) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

**Gli interventi ammessi**

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione se gli interventi riducono sensibilmente il rischio sismico, come illustrato nella tabella:

**Interventi su singole unità immobiliari**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intervento** | **% Detrazione** | **Limite Spesa ammissibile** |
| Interventi di adozione di misure antisismiche | 50% | 96.000 € |
| Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore | 70% | 96.000 €  |
| Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio  | 80% | 96.000 €  |

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico.

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui gli interventi antisismici siano combinati a interventi di riqualificazione energetica che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, sono riconosciute ulteriori premialità, come illustrato nella tabella. In questi casi la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, da ripartire in dieci quote annuali.

**Interventi su parti condominiali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intervento** | **% Detrazione** | **Limite Spesa ammissibile** |
| Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore | 75% | 96.000 € da moltiplicare per il numero delleunità immobiliari che compongono l’edificio |
| Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico  | 85% | 96.000 € da moltiplicare per il numero delleunità immobiliari che compongono l’edificio |
| Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 1 classe del RISCHIO SISMICO | 80% | 136.000 € da moltiplicare per il numero delleunità immobiliari che compongono l’edificio |
| Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 2 classi del RISCHIO SISMICO | 85% | 136.000 € da moltiplicare per il numero delleunità immobiliari che compongono l’edificio |

**Come usufruire del bonus fiscale**

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

**Tracciabilità pagamenti**

Per fruire delle detrazioni e della possibilità di cessione del credito è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

**Cessione del credito**

é stata introdotta dal Dl Rilancio la possibilità, per il soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali, di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, il quale viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Alternativamente, la norma consente al beneficiario la possibilità di trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute.

Inoltre, non trova applicazione il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L'esercizio dell’opzione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, le cui modalità sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

* il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
* l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

**Documenti utili**

[Guida dell’Agenzia dell’entrate su interventi antisismici (luglio 2019)](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Sisma%2Bbonus%2Ble%2Bdetrazioni%2Bper%2Bgli%2Binterventi%2Bantisismici_Guida_Sisma_Bonus.pdf/ee5ec719-05ae-0584-897e-f60d34060498)

[Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b616F41B1-D271-46E8-92B5-445BCD837B3B%7d)

(spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta)

[Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Strumenti/Modelli/Tutti%2Bi%2BModelli)